



Giunte e Commissioni

RESOCONTO STENOGRAFICO

n. 58

11^a COMMISSIONE PERMANENTE (Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale)

INTERROGAZIONI

247^a seduta: mercoledì 16 giugno 2021

Presidenza della presidente MATRISCIANO

I N D I C E**INTERROGAZIONI**

PRESIDENTE	Pag. 3, 5, 7
DE BERTOLDI (<i>FdI</i>)	6
NISINI, <i>sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali</i>	3, 5
TARICCO (<i>PD</i>)	4
ALLEGATO (<i>contiene i testi di seduta</i>)	8

Sigle dei Gruppi parlamentari: Forza Italia Berlusconi Presidente-UDC: FIBP-UDC; Fratelli d'Italia: FdI; Italia Viva-P.S.I.: IV-PSI; Lega-Salvini Premier-Partito Sardo d'Azione: L-SP-PSd'Az; MoVimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico: PD; Per le Autonomie (SVP-PATT, UV): Aut (SVP-PATT, UV); Misto: Misto; Misto-IDEA e CAMBIAMO: Misto-IeC; Misto-Liberi e Uguali-Ecosolidali: Misto-LeU-Eco; Misto-Movimento associativo italiani all'estero: Misto-MAIE; Misto-+Europa – Azione: Misto-+Eu-Az.

Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali Tiziana Nisini.

I lavori hanno inizio alle ore 9.

PROCEDURE INFORMATIVE

Interrogazioni

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca lo svolgimento di interrogazioni.

Sarà svolta per prima l'interrogazione n. 3-02284, presentata dal senatore Taricco e da altri senatori.

NISINI, *sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali*. Signor Presidente, con il presente atto parlamentare viene richiamata l'attenzione del Ministero sull'esigenza di una maggiore chiarezza delle comunicazioni dell'INPS relative all'importo della pensione, al fine di facilitare la comprensione da parte del singolo cittadino della metodologia e dei conteggi che lo riguardano e di acquisire un quadro prospettivo della propria posizione pensionistica.

Come correttamente evidenziato nell'atto di sindacato ispettivo, il calcolo della pensione dei dipendenti della gestione privata e pubblica si basa su un sistema articolato di dati, che ineriscono sia al sistema retributivo, sia al sistema contributivo, quest'ultimo esteso a tutti i lavoratori dal 1° gennaio 2012.

Per quanto riguarda la gestione privata, le modalità di comunicazione delle informazioni relative ai criteri e ai calcoli utilizzati per l'erogazione del trattamento pensionistico prevedono una serie di elementi che sono forniti, all'esito del processo di verifica del diritto e della misura della pensione, direttamente nel provvedimento di liquidazione.

Per quanto riguarda le pensioni della gestione privata, in tale provvedimento di liquidazione sono presenti in maniera del tutto trasparente, oltre alle informazioni relative all'accoglimento della domanda presentata dal cittadino, alla decorrenza e al trattamento della pensione liquidata, tutti i dati specifici ed esplicativi legati alla metodologia di calcolo, e cioè: il periodo di riferimento temporale dei contributi versati e utilizzati, i dati di calcolo relativi al sistema retributivo, con l'indicazione della quota, delle settimane di contribuzione e del reddito, e quelli relativi al sistema contributivo, con l'indicazione della quota, delle settimane di contribuzione, del coefficiente di trasformazione e del montante.

Per quanto concerne la gestione pubblica, il provvedimento di liquidazione delle pensioni contiene dettagliatamente l'importo annuo lordo della pensione alla cessazione separato nelle varie quote, il periodo di riferimento per il calcolo della retribuzione media, il montante contributivo e relativo coefficiente e i dati relativi a tutte le voci esplicative che compongono il trattamento finale.

Si tratta, quindi, di aspetti tecnici particolarmente complessi, legati alle peculiarità delle gestioni in base alle normative di riferimento del settore. Certamente il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, nel prendere atto che nel sito *web* dell'INPS si sono riscontrati *deficit* informativi, ritiene che sia necessario per il cittadino poter disporre di strumenti di simulazione costantemente aggiornati che consentano di conoscere l'entità della pensione di ogni singolo assicurato.

Con riferimento alla specifica problematica segnalata dagli interroganti, in ordine alle informazioni reperibili sul sito *web* sui coefficienti di trasformazione, l'Istituto ha reso noto che sono attualmente in corso le attività di aggiornamento dei contenuti del sito. Fermo restando che gli enti previdenziali pubblici e privati hanno autonomia organizzativa, il Ministero del lavoro si fa carico di sollecitare maggiore trasparenza e accessibilità delle informazioni pubblicate sul sito *web* dell'INPS, soprattutto con riferimento a dati così essenziali per la vita del cittadino come sono quelli inerenti il diritto alla pensione.

Infatti, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 11 del decreto legislativo n. 150 del 2009, il principale strumento attraverso cui il legislatore intende conseguire maggiori livelli di trasparenza rispetto all'azione della pubblica amministrazione, è proprio la pubblicazione sui siti istituzionali della pubblica amministrazione. Tuttavia, la semplice pubblicazione dei dati, non è sufficiente a garantire, da sola, la trasparenza. I dati pubblicati, infatti, debbono essere chiari, comprensibili, affidabili, facilmente consultabili. Tale obiettivo necessita, però, di ulteriori investimenti per l'innovazione tecnologica delle attività e dei servizi resi dall'INPS. Si tratta di un obiettivo fondamentale che il Ministero del lavoro persegue nell'ambito dell'attuazione del PNRR e in sinergia con le azioni messe in campo dal Governo per l'innovazione e la digitalizzazione della pubblica amministrazione.

Ringrazio, pertanto, gli interroganti per l'opportuna segnalazione su una questione che investe i diritti dei cittadini. Al fine di migliorare le comunicazioni e le informazioni rese ai cittadini, l'INPS, anche su specifica indicazione del Ministero vigilante, ha assicurato il costante impegno ad utilizzare un linguaggio sempre più chiaro e comprensibile, volto ad assicurare al cittadino, anche in chiave proattiva e differenziata per *target* di utenza, una maggiore conoscenza degli elementi rilevanti per il calcolo della propria pensione, attuale e futura.

TARICCO (PD). Signor Presidente, mi dichiaro ovviamente soddisfatto della prospettiva e spero che col PNRR veramente si possa mettere

mano a questo sistema informativo. Quando noi abbiamo presentato l'interrogazione, i dati erano aggiornati al 2016.

Ora, capisco che il sistema sia molto complesso e che siano molte le fonti normative che si intrecciano per addivenire alla definizione puntuale di ciò che interessa al cittadino. Detto questo, la situazione attuale è tale per cui un cittadino non è assolutamente in grado di cogliere tutti i dati e tante volte si sente dire, allo sportello stesso cui fa riferimento, che servono ulteriori approfondimenti perché non si riesce a capire quale sia la prospettiva.

Se veramente andremo nella direzione di creare portali tali da dare trasparenza e certezza al cittadino su quella che è la prospettiva che lo aspetta, noi renderemo un servizio importante al Paese. Comunque, ringrazio per l'attenzione sul tema.

PRESIDENTE. Segue l'interrogazione 3-02447, presentata dai senatori De Bertoldi e Maffoni.

NISINI, *sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali*. Signor Presidente, gli interroganti richiamano la vicenda della società Silvelox S.p.A., condannata in primo grado dal tribunale di Trento per aver indebitamente usufruito, a seguito dell'assunzione a tempo indeterminato di 46 lavoratori, degli sgravi contributivi previsti dall'articolo 1, commi 118-124, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e successivamente dall'articolo 1, commi 178 e successivi, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.

Il giudice ha ritenuto che ricorresse l'ipotesi ostativa prevista dall'articolo 1, comma 118, della legge n. 190 del 2014, nonché dall'articolo 1, comma 78, della legge n. 208 del 2015, secondo la quale sono escluse dall'esonero contributivo le assunzioni «relative a lavoratori che nei sei mesi precedenti siano risultati occupati a tempo indeterminato presso qualsiasi datore di lavoro».

Nel caso di specie, i lavoratori, in qualità di dipendenti con contratto a tempo indeterminato della società Silvelox, nei sei mesi precedenti la trasformazione erano destinatari del trattamento di integrazione salariale straordinario con sospensione a zero ore.

Relativamente alla prescritta condizione, in base alla quale il lavoratore, nel corso dei sei mesi precedenti l'assunzione, non debba risultare «occupato», presso qualsiasi datore di lavoro, in forza di un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, l'onorevole interrogante chiede un intervento chiarificatore da parte del Ministero del lavoro, soprattutto con riguardo alla sostanziale assimilazione dei lavoratori in cassa integrazione alla condizione dei lavoratori non occupati. Occorre ricordare che su tale questione si è pronunciata, in via incidentale, la Corte costituzionale, con l'ordinanza n. 256 del 2019. Tale ordinanza è intervenuta nel giudizio di legittimità costituzionale dell'articolo 1, comma 118, della legge di stabilità 2015, oltre che dell'articolo 1, comma 178, della legge di stabilità 2016, promosso dal tribunale ordinario di Trento, sezione lavoro, proprio nel procedimento vertente tra la Silvelox Europe S.p.A e l'INPS.

La Corte costituzionale si è pronunciata nel senso di ritenere manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale sollevata, in quanto le disposizioni richiamate non integrano una violazione del principio di razionalità sancito dall'articolo 3 della Costituzione.

La formulazione testuale delle predette norme, nella parte in cui si riferiscono ai lavoratori occupati a tempo indeterminato presso qualsiasi datore di lavoro, escluderebbe dal beneficio i soggetti già beneficiari di trattamento straordinario di integrazione salariale, non essendo essi privi di occupazione nei sei mesi precedenti l'assunzione. Ciò in quanto va considerata, a giudizio della Corte, la diversità strutturale, giuridica e sostanziale delle condizioni del lavoratore beneficiario del trattamento straordinario di integrazione salariale rispetto a quelle del soggetto disoccupato o inoccupato; in relazione alle due condizioni operano, infatti, due diversi sistemi di ammortizzatori sociali, rispettivamente quello in costanza di rapporto di lavoro e quello operante in caso di disoccupazione involontaria.

La Corte ha altresì evidenziato la funzione conservativa svolta dalla CIGS, che presuppone la prospettiva della ripresa dell'attività lavorativa e il mantenimento, a questo fine, del rapporto di lavoro preesistente. Inoltre, anche in caso di fruizione di trattamento straordinario di integrazione salariale «a zero ore», il rapporto di lavoro, ancorché sospeso nei suoi principali obblighi sinallagmatici, concernenti la prestazione lavorativa e la retribuzione, sostituita dalla prescritta indennità a carico dell'INPS, continua a produrre altri effetti ed obblighi, quali, tra gli altri, il riconoscimento della valenza previdenziale del periodo di sospensione dal lavoro tramite l'istituto della contribuzione figurativa, calcolata sulla base della retribuzione globale cui è riferita l'integrazione salariale, il mantenimento degli obblighi di fedeltà, correttezza e buona fede.

Le argomentazioni della Corte costituzionale corroborano quanto emerge dal quadro normativo vigente. Pertanto, alla luce di tale pronuncia, il dato normativo appare insuperabile. Bisogna, però, riconoscere che la situazione segnalata dall'interrogante merita comunque la massima considerazione, in quanto la restituzione delle somme dei benefici contributivi all'INPS è suscettibile di incidere negativamente sulla situazione finanziaria dell'azienda, con possibili ricadute occupazionali.

In considerazione di questi profili, che coinvolgono aspetti di assoluto rilievo ai quali il Ministero del lavoro non può essere insensibile, assicuro la massima attenzione a proposte normative volte a ridefinire la portata applicativa della disposizione, atteso che, in presenza di un pronunciamento del giudice delle leggi, una norma di interpretazione autentica non può purtroppo essere presa in considerazioni tra le soluzioni possibili.

DE BERTOLDI (*FdI*). Signor Presidente, ovviamente ringrazio il Sottosegretario. Mi ritengo parzialmente soddisfatto, soprattutto per l'auspicio nella parte conclusiva della risposta. Evidentemente io capisco, anche da uomo di diritto e da professionista, che l'interpretazione formale della legge, purtroppo, non va nella direzione auspicata da coloro che vogliono salvare un'azienda e dei posti di lavoro.

È, però, altrettanto vero che il buon senso, al quale mi voglio appellare, porterebbe a considerare il fatto che questi lavoratori erano solo formalmente occupati. Io ricordo benissimo, infatti, che si trattava di lavoratori di un'azienda che all'epoca stava per arrivare al fallimento e che sarebbero bastati pochissimi mesi perché quei lavoratori si trovassero senza lavoro.

È intervenuta questa compagine, che ha salvato la società, ha salvato i posti di lavoro e ha rimesso l'impresa in una situazione di buon funzionamento, ma oggi, purtroppo, ci troviamo nella situazione assurda di un provvedimento, probabilmente preso in modo formalmente legittimo dall'INPS, che potrebbe riportare questa azienda, che sta funzionando e sta dando lavoro a 100 persone e quindi a 100 famiglie, a uno stato di fallimento. Questa sarebbe una cosa gravissima, se pensiamo anche al contesto economico che stiamo vivendo.

Alla luce di questo, io mi riallaccio alla collaborazione che mi pare possa intravedersi nel Governo al fine di prevedere una norma interpretativa o comunque una norma di modifica, che permetta di parificare quel tipo di lavoratori a coloro che non erano occupati, che possa far rientrare l'azienda nella legittimità e mantenere in vita un'impresa.

Questo è il mio auspicio. Spero che il Sottosegretario possa trovare un accordo per portare al più presto (perché, ahimè, i tempi stringono) una soluzione a questa azienda del Trentino, la cui situazione interessa tutta la nostra comunità.

PRESIDENTE. Lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno è così esaurito.

I lavori terminano alle ore 9,15.

ALLEGATO

INTERROGAZIONI

TARICCO, ASTORRE, D'ARIENZO, FERRAZZI, IORI, ROJC, PINOTTI, GIACOBBE, LAUS, PITTELLA, D'ALFONSO, STEFANO, FEDELI, MANCA, ROSSOMANDO. – *Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali.* – Premesso che:

il sistema della previdenza sociale viene gestito dall'INPS, principale ente previdenziale del sistema pensionistico pubblico italiano, presso cui devono essere iscritti tutti i lavoratori dipendenti pubblici o privati e la maggior parte dei lavoratori autonomi, che non hanno una propria cassa previdenziale autonoma. L'ente è sottoposto alla vigilanza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali;

principale attività dell'INPS è quella previdenziale, consistente nell'erogazione delle pensioni e delle altre prestazioni previdenziali agli aventi diritto, che traggono il loro fondamento da un rapporto assicurativo obbligatorio e sono quindi finanziate con i contributi dei lavoratori dipendenti, calcolati in misura percentuale sulla retribuzione;

considerato che:

a seguito della «riforma Dini» (legge n. 335 del 1995), il sistema della pensione si differenzia in base all'anzianità maturata al 31 dicembre 1995 per chi poteva contare su almeno 18 anni di contributi per l'applicazione del criterio retributivo o invece di quello misto; e dal 1° gennaio 2012 («riforma Monti-Fornero») il sistema contributivo è stato poi esteso a tutti i lavoratori;

attualmente, le comunicazioni da parte dell'INPS al singolo cittadino, relative all'importo lordo della pensione spettante, risultano essere non sufficientemente chiare e comprensibili, e soprattutto senza alcuna chiara indicazione relativa ai criteri ed i calcoli utilizzati sulla posizione individuale in oggetto per il raggiungimento del risultato finale;

rilevato altresì che:

dal portale ufficiale dell'INPS, la direzione centrale pensioni viene descritta quale organo che «gestisce le attività finalizzate a favorire la corretta erogazione delle prestazioni pensionistiche per le gestioni amministrate dall'Istituto, anche in regime di convenzioni internazionali ed europee, delle prestazioni di fine lavoro», «con riguardo, in particolare, alla posizione assicurativa sovrintende, in raccordo con la Direzione Centrale Entrate, alla gestione del conto individuale degli iscritti a tutte le gestioni previdenziali dell'Istituto», «cura il trasferimento ai fondi pen-

sione delle quote di TFR e di altra contribuzione dei dipendenti pubblici iscritti a previdenza complementare e coordina le attività delle sedi in materia», ed ancora «provvede alla gestione delle prestazioni di esodo e di accompagnamento alla pensione» oltre a «sovrintendere, con il supporto del Coordinamento Generale Statistico attuariale, alla gestione del Casellario dei pensionati, e cura lo sviluppo e la gestione del sistema di controllo delle prestazioni pensionistiche finalizzato a ridurre i rischi e le difettosità in fase di liquidazione delle prestazioni, accertare le prestazioni parzialmente o totalmente indebite» e quindi il soggetto interlocutore a tutti gli effetti dei singoli cittadini per quanto concerne la loro situazione previdenziale;

sul portale ufficiale dell'INPS, inoltre, sono riportate le informazioni inerenti a «calcolo della pensione», «coefficienti di trasformazione in vigore dal 1° gennaio 2016» oltre al «sistema di simulazione della propria pensione», strumenti potenzialmente utili ad un qualsiasi cittadino che volesse approfondire l'argomento ed essere aggiornato sulle attuali metodologie utilizzate per i conteggi della propria situazione pensionistica, ma purtroppo sono aggiornate solamente all'aprile 2017;

tale situazione rende necessario, da parte della singola persona, il ricorso obbligatorio a professionisti del settore, quali centri di assistenza fiscale, commercialisti, per comprendere i meccanismi attuativi e tutti gli elementi utilizzati da parte dell'ente per la determinazione della propria situazione pensionistica, perché difficilmente tali dati sono personalmente riscontrabili,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia al corrente della situazione attuale in merito all'argomento esposto, e se non reputi necessario valutare azioni di miglioramento, anche in un'ottica di orientamento ad una sempre maggiore trasparenza dell'amministrazione, per facilitare così la comprensione da parte del singolo cittadino dei dati, della metodologia e dei conteggi che lo riguardano, e che sono applicati al fine del raggiungimento della propria posizione pensionistica;

se non reputi necessario dare avvio, da parte dell'INPS, ad una corretta campagna di comunicazione e meglio affinare strumenti che permettano una verifica delle posizioni personali e degli importi spettanti ai futuri o già pensionati, anche per dare al cittadino accesso con la massima trasparenza alla propria posizione, ottenendo inoltre, in qualità di Ministero vigilante dell'Istituto, uno strumento utile ad un monitoraggio continuo sul rapporto in merito all'operatività quotidiana dell'ente, in materia di proiezioni previdenziali nello specifico, ma anche in un'ottica prospettica generale sull'andamento lavorativo e pensionistico attuale e tendenziale del nostro Paese.

(3-02284)

DE BERTOLDI, MAFFONI. – *Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali.* – Premesso che:

secondo quanto risulta da un articolo pubblicato lo scorso 10 aprile 2021 dal quotidiano «L'Adige», la Silvelox società per azioni con sede a Castelnuovo in provincia di Trento, attiva nel settore delle chiusure per garage, nel settembre 2020, è stata condannata in primo grado dal Tribunale di Trento in quanto avrebbe fruito indebitamente dell'esonero contributivo per le assunzioni di 46 lavoratori avvenute nel 2015, attraverso contratti di lavoro a tempo determinato (della durata di 6 mesi), successivamente diventati a tempo indeterminato, grazie ai benefici contributivi previsti dal *Jobs act*;

l'azienda infatti, godendo degli sgravi contributivi previsti dall'articolo 1, commi 118-124, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità per il 2015) e successivamente dall'articolo 1, commi 178 e successivi, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità per il 2016), consistenti nell'esonero dal versamento complessivo dei contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, ha usufruito di tali strumenti d'intervento in coerenza con il quadro normativo previsto in materia del mercato del lavoro;

il ricorso presentato dall'INPS, che ha considerato illegittime le spettanze delle agevolazioni contributive, ritenendo che nei confronti dei 48 lavoratori ricorresse l'ipotesi di esclusione dall'esonero contributivo, per le assunzioni «relative a lavoratori che nei sei mesi precedenti siano risultati occupati a tempo indeterminato presso qualsiasi datore di lavoro», è stato accolto dal giudice del tribunale di Trento, il quale (rigettando le opposizioni proposte dalla società Silvelox) ha condannato al pagamento di 1.047.563 euro l'azienda trentina;

nonostante i titolari dell'azienda avessero salvato dal fallimento la società (rilanciandola dal punto di vista commerciale e produttivo), con la sentenza sfavorevole del tribunale n. 134 del 2020 la Silvelox rischia di compromettere i futuri piani di sviluppo del gruppo e soprattutto la sostenibilità del piano occupazionale intrapreso nel recente passato con l'appoggio anche delle parti sociali;

l'importanza di salvaguardare i livelli occupazionali (in particolare nell'attuale fase socioeconomica fortemente depressiva e di portata eccezionale a causa degli effetti determinati dalla pandemia), a giudizio dell'interrogante, risulta indispensabile, considerato che la vicenda, in caso di esito sfavorevole in appello, non solo minaccerebbe seriamente la continuità aziendale di Silvelox Group S.p.A. (mettendo a rischio della perdita del lavoro più di 100 dipendenti attualmente in servizio), ma costituirebbe un'evidente ingiustizia e un fallimento anche il sistema giudiziario italiano e trentino;

al riguardo, appare inoltre urgente e necessario, a parere dell'interrogante, un intervento normativo volto a precisare che, nell'ambito delle misure agevolative previste dalla normativa sul *Jobs act*, il legislatore non si è riferito a lavoratori «assunti» o «titolari di un rapporto di lavoro»

o semplicemente «dipendenti» a tempo indeterminato, ma a quelli «occupati»; usando questa peculiare locuzione si è inteso infatti evitare l'ampliamento indiscriminato dei casi di non applicazione della normativa, ponendo il limite nell'esistenza o meno di uno *status* di sostanziale disoccupazione;

la *ratio legis* sottesa all'introduzione degli sgravi contributivi consisteva infatti nel promuovere forme di occupazione stabile, ovvero contratti di lavoro subordinato a tempo indeterminato; tuttavia l'aggettivo «stabile» è da intendersi in senso di continuità del rapporto di lavoro e, pertanto, di possibile continuità di prestazione lavorativa,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza di quanto esposto;

quali valutazioni intenda esprimere, con riferimento alla sentenza di primo grado del tribunale di Trento n. 134 del 2020, che rigettando le tesi di opposizione presentate dall'azienda trentina (che a sua volta ha considerato non corrette le motivazioni addebitate in merito agli sgravi contributivi previsti dal *Jobs act*) ha intimato il pagamento all'INPS di una cifra superiore a un milione di euro, le cui conseguenze rischiano seriamente di pregiudicare il proseguimento dell'attività produttiva;

quali iniziative infine intenda intraprendere, anche di tipo normativo, al fine di chiarire in forma estensiva l'esatta interpretazione delle disposizioni previste dall'articolo 1, comma 118, della legge di stabilità per il 2015, in relazione all'applicazione della norma intesa per tutti i lavoratori che non siano risultati «occupati» (non «assunti» o «dipendenti») a tempo indeterminato nei 6 mesi precedenti, che hanno usufruito dello sgravio contributivo previsto dalla legge.

(3-02447)

